

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE SECONDA CIVILE

RG 15-16 /2023 liq. Contr

Proc. Unit. 55/2023

Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:

dott. Bruno Casciarri	Presidente
dott.ssa Clarice Di Tullio	Giudice
dott.ssa Petra Uliana	Giudice rel

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella procedura di liquidazione controllata del sovraindebitato n. 55 /2023 r.g. promossa da
LUCA OMETTO c.f. MTTLCU82H15F770N e MASSIMO OMETTO, c.f.

MTTMSM75C17F770G, con l'avv.to MASSIMO CRUCIAT,

letto il ricorso,

esaminata la documentazione in atti,

preso atto dell'origine comune del sovraindebitamento degli istanti, da individuarsi nel
rilascio e nella successiva escussione delle garanzie dai medesimi rilasciate nell'interesse
della Serramenti Ometto srl dichiarata fallita;

ritenuta sussistente la competenza del Tribunale adito in quanto i ricorrenti sono residenti in
Oderzo (TV) (art. 268, comma 1, c.c.i.);

espressa valutazione positiva in merito alla completezza e attendibilità della documentazione
depositata a corredo della domanda (art. 269, comma 2 c.c.i.);

rilevato non vi sono domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV del c.c.i. (art. 270,
comma 1, c.c.i.);



ritenuto che i ricorrenti non siano assoggettabile alla liquidazione giudiziale o a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;

ritenuto che i ricorrenti si trovino in stato di sovraindebitamento ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. c), c.c.i., in quanto non sono in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni, come si desume dall'ammontare dei debiti scaduti (per € 861.264,47 quanto a Massimo Ometto ed € 495.621,54 quanto a Luca Ometto), dall'assenza di un patrimonio liquidabile, ad eccezione di quota parte del reddito da lavoro dipendente e dell'ammontare delle spese mensili che i ricorrenti devono sostenere per le esigenze proprie e della propria famiglia, in linea con le soglie minime individuate dall'ISTAT;

ritenuto che vi siano dunque le condizioni soggettive, oggettive per la dichiarazione di apertura della liquidazione controllata (artt. 268 ss. c.c.i.);

ritenuto che spetti al Giudice delegato la determinazione della quota parte di reddito da riservare al mantenimento del sovraindebitato e della sua famiglia ai sensi dell'art. 268, comma 4, lett. b), c.c.i. e la liquidazione delle spese di procedura le quali quindi non formeranno oggetto dello stato passivo del liquidatore;

visto l'art. 270 c.c.i.;

P.Q.M.

- dichiara l'apertura della procedura di liquidazione controllata di LUCA OMETTO c.f. MTTLCU82H15F770N e MASSIMO OMETTO, c.f. MTTMSM75C17F770G;
- nomina la dott.ssa Petra Uliana quale giudice delegato e il dott. Giovanni Orso quale liquidatore;
- ordina ai ricorrenti il deposito entro sette giorni dell'elenco dei creditori;
- assegna ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine di sessanta giorni (decorrente dalla notificata effettuata dal Liquidatore) entro il quale, a pena di inammissibilità, devono



trasmettere al Liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di ammissione al passivo predisposta ai sensi dell'art. 201 c.c.i.;

- dispone l'inserimento della sentenza nel sito internet del Tribunale;
- riserva al Giudice delegato la determinazione della quota parte di reddito sottratta alla liquidazione ai sensi dell'art. 268, comma 4, lett. b);
- dispone che il Liquidatore, a prescindere dall'istanza del debitore, due mesi prima della scadenza del triennio dall'apertura della liquidazione, trasmetta una relazione in cui prenda posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 280 C.C.I., fissando al debitore e ai creditori il termine di giorni 30 per la comunicazione di eventuali osservazioni, e depositi entro il giorno successivo alla scadenza del triennio la relazione finale comprensiva delle risposte alle osservazioni;
- dispone l'obbligo di rendicontazione semestrale da parte del Liquidatore;
- dispone che la notifica della sentenza al ricorrente venga effettuata dalla cancelleria e la notifica ai creditori dal Liquidatore;
- fa presente che i crediti prededucibili vengono accertati e liquidati dal G.D. previa istanza motivata e documentata.

Treviso, 16/03/2023

Il Giudice Estensore

Dott.ssa Petra Uliana

Il Presidente

Dott. Bruno Casciarri



Fatte comunicazioni e pubblicazioni
Ex art 17 L.F il

Firma

.....

Registrato a Treviso

Il

a.....serie.....

pagato €/.....

f. to il Funzionario Tributario

Il Funzionario Giudiziario